

STATUTO

della

**ASSOCIAZIONE
INDUSTRIE TICINESI**

1987

ASSOCIAZIONE INDUSTRIE TICINESI AITI

S T A T U T O

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

In ossequio a questo statuto e agli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, l'Associazione Industrie Ticinesi AITI - in seguito denominata solo AITI - è un'associazione indipendente senza fini di lucro, costituita a tempo indeterminato e con sede a Lugano, negli uffici di sua proprietà in Corso Elvezia 16.

Art. 2

L'AITI ha lo scopo di tutelare globalmente gli interessi del settore industriale ticinese, sostenendo in particolare le attività esistenti.

L'Associazione, nell'ambito del sistema di libera economia di mercato vigente nel nostro Stato di diritto, opera al fine di favorire il progresso dell'industria ticinese, provvedendo a promuovere la maggior solidarietà e collaborazione tra le aziende associate, nonché curando i precipui interessi settoriali nell'ambito economico, politico, sociale e culturale.

L'AITI si propone, fra l'altro, di perseguire i seguenti fini:

- a) promuovere l'organizzazione degli imprenditori industriali del Cantone e la loro solidarietà e collaborazione
- b) essere interlocutrice delle Autorità politiche cantonali e federali per quanto attiene la materia economica e sociale, partecipando a procedure di consultazione, designando i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi, commissioni, gruppi di lavoro e in qualsiasi altra forma di rappresentanza nei quali sia richiesta o consentita la sua presenza
- c) aderire, ove lo ritenga utile o necessario, ad altre organizzazioni economiche quali, ad esempio, le associazioni centrali svizzere
- d) favorire i rapporti con gli altri enti ed associazioni che operano a vantaggio dell'economia cantonale e mantenere contatti con analoghe organizzazioni attive fuori Ticino

- e) provvedere, con la collaborazione degli associati, al rilevamento ed all'accertamento dei dati riguardanti materie di comune interesse e per cui si ravvisi, da parte degli organi dell'associazione, l'opportunità di scambio di informazioni
- f) organizzare ricerche, studi e dibattiti su temi economici, sociali o di interesse generale
- g) favorire e promuovere, in armonia con la struttura sociale cantonale e federale, iniziative dirette alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli imprenditori e delle aziende, anche partecipando a quelle assunte da altri enti e organizzazioni
- h) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea degli associati e compiere infine tutti quegli atti, o svolgere quelle attività, che appaiono rispondenti al raggiungimento degli scopi sociali di tutela dell'interesse imprenditoriale nell'industria.

TITOLO 2

ASSOCIATI

Art. 3

L'AITI si compone di aziende ed associazioni a carattere industriale, di qualsiasi ramo, operanti nel Cantone Ticino e nel Grigioni italiano.

TITOLO 3

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

Gli organi dell'AITI sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) il Presidente
- d) il Consiglio di Presidenza
- e) l'Ufficio di revisione
- f) la Segreteria

CAPO I

L'assemblea generale

Art. 5

L'Assemblea generale è composta dai delegati designati da ogni singolo associato. Ogni associato può farsi rappresentare da un solo delegato. Ciascun delegato ha diritto ad un voto e non gli è consentito il cumulo dei voti. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente in carica il quale ne dirige i lavori.

Art. 6

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) nomina i membri del Comitato
- b) nomina il Presidente su proposta del Comitato
- c) nomina l'Ufficio di revisione
- d) approva il bilancio annuale dell'associazione corredato dal rapporto dell'Ufficio di revisione, dandone scarico agli organi sociali
- e) fissa i parametri di calcolo dei contributi annuali, su proposta del Comitato
- f) delibera sugli oggetti che vengono sottoposti al suo esame dal Comitato
- g) delibera, nei casi previsti, l'esclusione di associati
- h) decide sulle modifiche dello statuto
- i) delibera sulle questioni relative allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 7

L'assemblea generale si riunisce ogni anno, di regola entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale precedente.

La sua convocazione è attuata mediante preavviso scritto di almeno 20 giorni, con menzione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può essere convocata in sede straordinaria sulla base di una decisione del Comitato o su richiesta scritta di almeno un quarto degli associati.

Art. 8

L'Assemblea generale può deliberare soltanto su trattande iscritte all'ordine del giorno.

Gli associati che desiderano l'inclusione di un determinato oggetto nell'ordine del giorno devono farne richiesta scritta al Comitato almeno trenta giorni prima della seduta dell'Assemblea generale.

In sede assembleare può essere richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno di una trattanda con indiscusso carattere d'urgenza, se la proposta viene accettata dalla maggioranza degli associati presenti.

Art. 9

Le delibere assembleari avvengono, usualmente, per alzata di mano.

Tuttavia, su richiesta del Comitato o di almeno un terzo degli associati presenti, è possibile procedere mediante lo scrutinio segreto.

Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Fanno eccezione la modifica dello statuto, per la quale occorre una maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati presenti, e lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre una maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati presenti, sempre che questi rappresentino almeno i due terzi del numero complessivo degli associati.

CAPO II

Il Comitato

Art. 10

Il Comitato é nominato dall'Assemblea generale e si compone di un numero di membri da 11 a 19.

I membri del Comitato devono, di regola, ricoprire una carica direttiva in seno ad un associato.

Essi sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

In occasione del rinnovo delle cariche si procede, per consuetudine e allo scopo di favorire la partecipazione e l'avvicendamento degli associati, alla sostituzione di ca. un quarto dei membri del Comitato.

Per quanto possibile, tutti i settori industriali devono essere rappresentati proporzionalmente in seno al Comitato.

I membri uscenti durante il triennio di carica possono essere sostituiti dall'Assemblea generale per il periodo residuo del triennio stesso.

Art. 11

Il Comitato tratta gli oggetti di rilevante interesse per l'Associazione e ogni altro affare sociale che non rientri nelle competenze specifiche dell'Assemblea generale.

In particolare il Comitato:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le delibere dell'Assemblea generale
- b) predispone le trattande da sottoporre all'Assemblea generale
- c) vigila sulla gestione del patrimonio sociale
- d) su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente e gli altri tre membri del Consiglio di Presidenza, provvedendo alla sostituzione degli eventuali dimissionari
- e) nomina il Direttore su proposta del Consiglio di Presidenza
- f) delibera in merito all'ammissione di nuovi associati, valutando in particolare l'importanza e l'immagine del richiedente
- g) fissa la tassa di ammissione per i nuovi associati
- h) propone all'Assemblea generale i parametri di calcolo dei contributi annuali degli associati
- i) stabilisce, quando lo ritiene opportuno, la costituzione di Commissioni interne, ricorrendo eventualmente all'ausilio di specialisti esterni all'AITI.

Art. 12

Sulla base di un calendario di sedute da esso stesso approvato, il Comitato si riunisce almeno 4 volte all'anno e comunque ogni volta che gli affari sociali lo esigano.

Per validi motivi, il Presidente è autorizzato a spostare riunioni programmate e a indire sedute non previste.

Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO III

Il Presidente

Art. 13

Il Presidente è nominato dall'Assemblea generale su proposta del Comitato per un periodo di tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio.

Egli deve essere titolare o massimo dirigente di un'azienda associata all'AITI, della cui gestione si occupi prevalentemente.

Egli è designato tenendo in considerazione le caratteristiche personali e l'immagine dell'azienda che dirige.

Egli propone al Comitato la nomina del Vicepresidente e degli altri tre membri del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Comitato ed il Consiglio di Presidenza, dirigendone i lavori.

CAPO IV

Il Consiglio di Presidenza

Art. 14

Il Consiglio di Presidenza è nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato durante la sua prima riunione susseguente all'Assemblea generale che ha rinnovato le cariche.

Esso è un organo collegiale composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 3 membri appartenenti al Comitato.

Possono essere nominati consiglieri esclusivamente persone che ricoprono un'elevata carica direttiva in seno ad un associato.

Il membro del Consiglio di Presidenza sta in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile al massimo due volte.

Dopo ogni triennio di nomina si provvede, di regola, ad un equilibrato avvicendamento dei consiglieri. Gli eventuali uscenti durante il triennio di carica devono essere sostituiti entro breve termine.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano per analogia le norme stabilite per il Comitato.

Art. 15

Il Consiglio di Presidenza ha tutte le competenze che questo statuto non riserva esplicitamente ad un altro organo dell'AITI.

Esso prepara le sedute del Comitato ed inoltre:

- a) Formula proposte relative all'attività dell'AITI
- b) esercita la vigilanza sull'attività della Segreteria
- c) assume il Segretario su proposta del Direttore
- d) propone la formazione di commissioni o di gruppi di lavoro dell'AITI
- e) delega persone, di solito appartenenti al Comitato o alla Segreteria, a partecipare per conto dell'AITI a organismi di altri enti
- f) decide sulla gestione da parte dell'AITI della segreteria di altri enti vicini all'Associazione
- g) coordina le relazioni con le associazioni disposte a collaborare con l'AITI stessa.

CAPO V

L'Ufficio di revisione

Art. 16

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori e un supplente, nominati dall'Assemblea generale per periodi triennali e rieleggibili.

Esso controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea generale.

CAPO VI

La Segreteria

Art. 17

L'Associazione dispone di una Segreteria permanente presso la propria sede.

La Segreteria si compone:

- del Direttore, nominato dal Comitato su proposta del Consiglio di Presidenza;
- del Segretario, assunto dal Consiglio di Presidenza su proposta del Direttore;
- di altro personale occorrente per la gestione della Segreteria.

Il Direttore dirige la Segreteria, propone al Consiglio di Presidenza il Segretario e assume il rimanente personale della Segreteria.

Art. 18

La Segreteria è la principale esecutrice delle decisioni degli organi dell'AITI. In questo ambito essa gode della necessaria libertà d'azione, fermo restando l'obbligo di uno stretto contatto con gli organi dell'Associazione, in particolare con il Presidente.

TITOLO 4

ESERCIZIO - CONTRIBUTI - RESPONSABILITA'

Art. 19

L'esercizio sociale annuale comincia il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

I parametri di calcolo dei contributi annuali degli associati vengono fissati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

Per le aziende, il contributo annuale è composto di:

- una quota-base uguale per tutti

- una quota supplementare proporzionata al numero di tutti i dipendenti (apprendisti esclusi)
- una quota aggiuntiva, relativa alla cifra d'affari annua e scalare rispetto alla stessa.

Per le associazioni, il contributo annuale viene calcolato in termini percentuali rispetto alla globalità delle quote sociali effettivamente riscosse dalle singole associazioni.

Art. 21

Verso terzi, l'AITI è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, Vicepresidente e Direttore. Queste persone sono pure legittimate a tutelare in giudizio gli interessi dell'AITI.

Art. 22

L'AITI risponde dei propri impegni unicamente col patrimonio sociale: resta pertanto esclusa ogni responsabilità dei singoli aderenti.

TITOLO 5

AMMISSIONE, DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DI ASSOCIATI

Art. 23

L'ammissione di nuovi associati viene deliberata dal Comitato su richiesta scritta dell'interessato. Il Comitato adotta le sue decisioni valutando in particolare l'importanza e l'immagine del richiedente.

Art. 24

Le dimissioni possono essere rassegnate mediante lettera raccomandata alla Segretaria dell'AITI per la fine di un anno civile, col preavviso di 6 mesi.

Art. 25

L'esclusione di un associato può essere decretata per gravi motivi dall'Assemblea generale.

Art. 26

Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale, fermo restando l'obbligo suo di versare l'intero contributo fino all'effettiva uscita dall'AITI.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni.

Il Comitato ha tuttavia facoltà di emanare un regolamento interno che definisca meglio i rapporti fra i vari organi sociali e le rispettive competenze.

Art. 28

Questo statuto annulla e sostituisce tutti gli statuti antecedenti, in particolare quello del 2 giugno 1981.

Il presente statuto è entrato in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale del 12 maggio 1987.